



IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera a), che prevede, tra i compiti dei Dipartimenti, l'istituzione dei Consigli di Corso di Studio;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 25 "*Costituzione dei Consigli di Corso di Studio*", nonché gli articoli da 26 a 31 relativi alle procedure elettorali delle rappresentanze studentesche;

Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 2012, il *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali* dell'Università per Stranieri di Perugia;

Preso atto che, presso il succitato *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali* sono attivati i seguenti Corsi di Studio:

- a) Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP)
- b) Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP)
- c) Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri (ItaS)
- d) Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE)
- e) Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblicitaria (ComPu)
- f) Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS)

Considerato che nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE) non è ad oggi presente alcun rappresentante degli studenti, atteso che nelle precedenti procedure elettorali non sono pervenute candidature;

Considerato che il mandato biennale del sig. Basilio Valerio Fontanella, rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP), ha scadenza naturale in data 11 settembre 2015;

Ravvisata ad ogni modo l'opportunità di far svolgere le elezioni relative al suddetto Corso di Laurea ComIP in tempi tali da assicurare la più ampia affluenza di studenti nel periodo che precede la conclusione delle attività didattiche relative al secondo semestre dell'anno accademico 2014-2015, come espressamente richiesto dal Collegio dei rappresentanti degli studenti in data 8 aprile 2015;

Ritenute, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere all'indizione di nuove votazioni per l'elezione nei rispettivi Consigli di Corso, per il biennio 2015-2017, di:

- a) un rappresentante degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE)
- b) un rappresentante degli studenti del Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP);

Acquisito, in data 8 aprile 2015, il parere del summenzionato Collegio dei rappresentanti degli studenti in ordine alle date di svolgimento delle votazioni, ex succitato articolo 26 del Regolamento di Ateneo;

Ritenuta l'opportunità di nominare una Commissione Elettorale Unica e un Seggio Elettorale Unico, atteso che nelle stesse date hanno luogo altre procedure elettorali,



d e c r e t a

1. di indire per i giorni **12 e 13 maggio 2015** le votazioni per la nomina nei rispettivi Consigli di Corso, per il biennio 2015-2017, di:

- a) un rappresentante degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE)
- b) un rappresentante degli studenti al Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP);

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso il Campus Universitario di via Carlo Manuali (già via XIV Settembre) il giorno **12 maggio 2015**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e il giorno **13 maggio 2015**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

2.2 Commissione elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni dei giorni 12 e 13 maggio 2015 è costituita con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale Unica (nel prosieguo Commissione Elettorale) composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversi in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione Elettorale le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Per gli adempimenti previsti per i giorni 12 e 13 maggio 2015 è costituito con provvedimento del Rettore un Seggio Elettorale Unico (nel prosieguo Seggio Elettorale) composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore alla "D"



- b) due scrutatori da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore alla "C", studenti iscritti aventi diritto al voto, che non siano candidati, da individuare tra quelli indicati nell'elenco eventualmente prodotto dal presentatore di lista
- c) un Segretario da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria "B" o "C"
- d) due supplenti da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo, studenti iscritti aventi diritto al voto, che non siano candidati, da individuare tra quelli indicati nell'elenco eventualmente prodotto dal presentatore di lista.

In nessun caso può essere nominato componente del Seggio colui che sia presentatore di lista.

Al Seggio Elettorale possono accedere gli elettori, i candidati, i presentatori di lista e gli eventuali rappresentanti di lista, oltre che i componenti della Commissione Elettorale e il personale addetto all'Ufficio dell'Amministrazione competente per le procedure elettorali.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo:

- per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corso PrIE e ComIP, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2014/2015, al rispettivo Corso o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Elettorato passivo:

- l'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino iscritti al rispettivo Corso per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **27 aprile 2015**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro il **4 maggio 2015**.

La Commissione decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati da qualunque componente del corpo elettorale e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti per ciascuno dei Consigli di Corso.

Ciascuna lista può comprendere un solo candidato.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista.

Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti. La lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di **3 (tre)** sottoscrittori, incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste.



Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **5 maggio 2015**, provvede a consegnare la lista presso il "Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche" dell'Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, è tenuto a depositare, debitamente compilati, appositi moduli, differenziati per ciascuno dei Consigli di Corso e forniti dal sopra detto Servizio, nei quali siano indicati:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico
- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- c) il nominativo (cognome e nome) del candidato con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore è resa autentica a cura del Responsabile del "Servizio Segreteria Studenti"
- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato
- f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata sempre dal Responsabile del "Servizio Segreteria Studenti"

All'atto della presentazione, il presentatore di lista può indicare il nominativo di un elettore, che non sia candidato, disposto a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì designare un elettore, che non sia candidato, come rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.

È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale le liste, previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.

Per ciascuno dei Consigli di Corso, le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **6 maggio 2015**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale che, qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università, trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.



2.8 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio Elettorale sono convocati, a cura della Commissione Elettorale, presso il Campus Universitario di via Carlo Manuali, per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente della Commissione, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenco degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) due urne per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi degli elettori, le liste, nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Sono ammessi a votare gli studenti inseriti negli elenchi degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tali elenchi, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio Elettorale presso il "Servizio Segreteria Studenti" dell'Ateneo.

L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

L'elettore appone la propria firma nel corrispondente elenco degli aventi diritto al voto e prende in consegna una scheda.

Il voto è personale e segreto.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina, previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, deve essere allegato al verbale.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per il relativo candidato della stessa lista.

Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata viene introdotta nell'apposita urna.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:



- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta per una o per entrambe le categorie di studenti, la votazione viene ripetuta consecutivamente una sola volta con le stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il *quorum* richiesto, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di quorum. Restano comunque valide le liste presentate per la prima votazione.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per il candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.13 Verifica e proclamazione dei risultati



Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto.

Viene proclamato eletto, in ciascun Consiglio di Corso, il candidato della lista più votata.

A parità di numero di voti di lista è eletto il candidato che abbia ottenuto più preferenze; a parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo per 3 (tre) giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi 2 (due) giorni.

I candidati proclamati eletti sono nominati con decreto del Rettore, per un biennio, con decorrenza dalla data del decreto stesso. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del candidato non eletto appartenente alla seconda lista più votata, purché abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora non si possa procedere nel modo descritto, il Rettore indice le elezioni suppletive, salvo che la decadenza dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato.

2.14 Incompatibilità

La condizione di rappresentante degli studenti nei Consigli di Corso è incompatibile con ogni altra carica elettiva negli organi dell'Ateneo nei quali sia prevista una rappresentanza studentesca.

In caso di incompatibilità l'interessato deve esercitare il diritto di opzione entro 7 (sette) giorni dalla seconda elezione. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione più recente.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo